



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI CATANIA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | COSTA | SALVATORE | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | ACAGNINO | MARIA | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | PALERMO | GIUSEPPE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1138/2015
depositato il 06/02/2015

- avverso INGIUNZ. PAGAM. n° [REDACTED] I.C.I. [REDACTED]

- avverso INGIUNZ. PAGAM. n° [REDACTED] I.C.I. [REDACTED]

contro:

[REDACTED]

- avverso INGIUNZ. PAGAM. n° [REDACTED] I.C.I. [REDACTED]

- avverso INGIUNZ. PAGAM. n° [REDACTED] I.C.I. [REDACTED]

contro:

COMUNE DI [REDACTED]

[REDACTED]

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1138/2015

UDIENZA DEL

16/09/2020 ore 10:00

n° 5891/2020

PRONUNCIATA IL:

16/09/2020

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

23/10/2020

Il Segretario

AB

R.G.R. 1138/15

Con ricorso depositato il 6.2.2015, ~~Dott. [redacted]~~ Francesco ha impugnato l'intimazione di pagamento, notificata il 27.11.2014, relativa all'accertamento della maggior ICI, dovuta per gli anni 2006 e 2007, per l'importo complessivo di € 348,36

L'impugnazione è fondata sui seguenti motivi:

1. Mancata notifica degli atti prodromici
2. Omessa notifica degli atti di accertamento
3. Inesistenza della notifica effettuata tramite poste private
4. Nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione e mancata allegazione degli atti richiamati
5. Irretroattività della delibera di Giunta che ha fissato i criteri per la determinazione del valore delle aree
6. Prescrizione del credito

Il Comune di [redacted] si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso producendo copia della notifica degli avvisi di accertamento.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che, dai documenti depositati dal Comune si evince che gli avvisi di accertamento sono stati comunicati al contribuente, il 7.1.2011 e il 30.12.2011, tramite [redacted] s.r.l., servizio di posta privata.

Come rilevato dal ricorrente nella memoria illustrativa, la Cassazione si è più volte pronunciata sulla validità delle notifiche effettuate tramite posta privata, in particolare prima dell'entrata in vigore della l. 124/2017 che ha soppresso l'esclusiva a Poste Italiane del servizio di notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari.

Con numerosi arresti, citati dal ricorrente, la Cassazione ha ritenuto che l'abrogazione dell'esclusiva a Poste Italiane non avesse efficacia sanante delle comunicazioni avvenute precedentemente.

Anche questa Commissione Tributaria ha avuto modo di decidere analoghe controversie e, in ossequio all'orientamento prevalente della Cassazione, ha ritenuto inesistente le notifiche effettuate con operatori diversi da Poste Italiane (sent. 9516/2018).

A seguito della pronuncia delle Sezioni Unite, può affermarsi che le comunicazioni, effettuate tramite operatori privati, anteriormente all'entrata in vigore della l. 124/2017, sono inesistenti, per cui va dichiarata la nullità degli avvisi di accertamento impugnati, tramite ricorso avverso l'ingiunzione di pagamento, n. [redacted] relativi all'ICI, dovuta da [redacted] per gli anni 2006 e 2007.

La pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione implica l'esistenza di un conflitto fra le diverse sezioni, per cui, in presenza di una questione



controversa, almeno fino alla data di presentazione del ricorso, ricorrono i presupposti di legge per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.T.M.

La Commissione, in accoglimento del ricorso proposto da [REDACTED] annulla gli avvisi di accertamento relativi all'omesso pagamento dell'ICI, dovuta al Comune di [REDACTED] per gli anni 2006 e 2007 e l'intimazione di pagamento n. [REDACTED], compensa tra le parti le spese del giudizio.

Catania, 16 settembre 2020

IL RELATORE
dott.ssa Maria Acagnino

IL PRESIDENTE
dott. Salvatore Costa


